

deve essere interpretato nel senso che:

il motivo di esclusione facoltativo di cui a tale articolo 57, paragrafo 4, primo comma, lettera d), riguarda i casi in cui esistono indizi sufficientemente plausibili per concludere che operatori economici hanno sottoscritto un accordo vietato dall'articolo 101 TFUE, ma non è limitato ai soli accordi previsti da quest'ultimo articolo.

- 2) L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, in combinato disposto con l'articolo 80, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364,

deve essere interpretato nel senso che:

tale articolo 57, paragrafo 4, disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei a giustificare l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di appalto per ragioni fondate su elementi oggettivi relativi alle sue qualità professionali nonché a un conflitto di interessi o a una distorsione della concorrenza che sorgerebbe dalla sua partecipazione a tale procedura. Tuttavia, detto articolo 57, paragrafo 4, non impedisce che il principio della parità di trattamento, previsto all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, come modificata dal regolamento delegato 2017/2364, possa ostare all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi ad operatori economici che formano un'unità economica e le cui offerte, benché presentate separatamente, non sono né autonome né indipendenti.

(¹) GU C 431 del 25.10.2021.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 14 luglio 2022 — Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. / I&Q GROUP, spol. s r.o., Hellspy SE

(Causa C-470/22)

(2022/C 418/15)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Vrchní soud v Praze

Parti

Ricorrente: Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s.

Resistenti: I&Q GROUP, spol. s r.o., Hellspy SE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la ratio e la finalità della direttiva 2000/31/CE (¹) ostino a che l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva sia interpretato nel senso che la responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) per il loro contenuto includa la responsabilità per le modalità di prestazione di tale servizio.
- 2) Se la ratio e la finalità della direttiva 2000/31/CE consentano di interpretare l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva nel senso che le norme in esso previste sulla limitazione della responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) non possono escludere la responsabilità di diritto privato di tale prestatore per la scelta di un determinato modello commerciale di fornitura del suddetto servizio, anche se tale modello renda possibile trarre profitto da una violazione dei diritti d'autore.

- 3) Se l'esenzione dalla responsabilità prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità del prestatore di un servizio di hosting e di selezione di informazioni attraverso un motore di ricerca per le modalità di fornitura di detto servizio, qualora tali modalità incoraggino il destinatario del servizio a memorizzare le informazioni senza il consenso, al riguardo, dei titolari dei diritti d'autore, in assenza, tuttavia, di una partecipazione attiva del prestatore del servizio alla violazione dei diritti d'autore.

(¹) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 agosto 2022 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-576/22)

(2022/C 418/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che, non avendo designato come zone vulnerabili ai nitrati, in Castiglia e León, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Isole Canarie, Madrid e Comunità Valenzana, le zone di assorbimento per scorrimento (acque superficiali) o per infiltrazione (acque sotterranee) rilevanti per ciascuno dei punti di controllo contaminati indicati nella domanda; non avendo previsto, nei programmi di azione di Aragona, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Estremadura e Madrid, tutte le misure vincolanti necessarie, e non avendo adottato le misure aggiuntive o azioni rafforzate, riguardo all'eutrofizzazione, rispetto all'intero paese, e, con riferimento alla contaminazione da nitrati, rispetto alle Comunità autonome che rivelano una tendenza all'aumento dell'inquinamento dei punti di controllo delle ZVN, in particolare di Aragona, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León e Murcia, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 4 (in combinato disposto con gli allegati II e III) e 5 della direttiva 91/676/CEE (¹) del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso la Commissione deduce tre motivi di inadempimento.

Con il suo primo motivo di inadempimento, la Commissione contesta al Regno di Spagna di non aver adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 3 paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE. La Commissione considera che il Regno di Spagna non ha adempiuto a tale disposizione in Castiglia e León, Estremadura, Galizia, Isole Baleari, Isole Canarie, Madrid e Comunità Valenzana, in quanto ancora sussistono superfici non designate quali zone vulnerabili ai nitrati, né incluse in zone vulnerabili ai nitrati esistenti, nonostante i dati ottenuti mediante la rete di controllo dell'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola giustifichino la loro designazione/inclusione.